



COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Codice 41028

DELIBERAZIONE NUMERO 4 DEL 21-02-23

Oggetto:	CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 98 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 465/97 TRA I COMUNI DI FANO E MONDAVIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
-----------------	--

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i consiglieri:

ZENOBI DOTT. MIRCO	Presente	ALBANI DAVIDE	Presente
TARSI THOMAS	Presente	MARCHETTI LAZZARO	Presente
BONIFAZI ALICE	Presente	MANCINI SERGIO	Assente
MANTONI ALESSIA	Presente	BIGELLI SAURO	Presente
GALASSI ROBERTA	Presente	MARTINO GIROLAMO	Presente
MATTIOLI GIANMARIA	Presente	CARBONI EDOARDO	Assente
BOTTIN ARIANNA	Presente		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[2] Presenti n.[11]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO Sig. Morganti Stefano

Assume la presidenza il Sig. ZENOBI DOTT. MIRCO SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MANTONI ALESSIA
BIGELLI SAURO
BOTTIN ARIANNA

In continuazione di seduta - Punto n. 5 dell'ordine del giorno. Relazione il Sindaco.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

PREMESSO che ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997 i comuni possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che ai sensi dell'art. 98 D. Lgs. 267/2000 i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno essendo stata soppressa l'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali);

ATTESO che la convenzione ha natura di contratto di diritto privato ed è strumento che ha costituito nel tempo sempre più scelta preferenziale per la gestione del servizio di Segreteria Comunale tenuto conto delle enormi difficoltà in cui sono le amministrazioni comunali con bassa popolazione; a tale necessità di fatto accede una legislazione che incoraggia scelte organizzative sempre più improntate al massimo efficientamento delle strutture pubbliche; rileva l'art. 15 L. n. 241/1990;

PRESO ATTO dei rapporti intercorsi tra questa Amministrazione Comunale e quella di Fano, a seguito dei quali si è concordato di procedere alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni medesimi con decorrenza 13/03/2023;

ATTESO che la convenzione consiste nel condurre in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, cioè nell'avvalersi da parte dei Comuni convenzionati dell'opera di un unico Segretario comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci, sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti coinvolti;

CONSIDERATO che, con lo svolgimento in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale, viene data attuazione al più generale principio di esercizio associato delle funzioni amministrative, assicurando lo svolgimento delle funzioni di segreteria nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza in un quadro complessivo di economia gestionale (riduzione dei costi a carico di ciascun ente) e di valorizzazione professionale del Segretario nell'interesse degli enti convenzionati; a tal riguardo gli enti convenzionati possono in tal modo avvalersi anche se con un ridotto apporto orario della professionalità e dell'esperienza di Segretari comunali in possesso della fascia di idoneità maggiore prevista dall'ordinamento che diversamente non svolgerebbero mai dette funzioni in enti locali di ridotte dimensioni.

VISTO lo schema di Convenzione, redatto ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Fano e Mondavio allegato al presente atto;

RICHIAMATI l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, che prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della stessa Regione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

VISTO il Decreto Ministro Interno del 21/10/2020 e la successiva Circolare Ministero Interno prot. n. 14449 del 01/12/2020 relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale.

VISTO il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 (in particolare l'art. 45 nonché l'art. 37, comma 1) nonché il successivo CCNL del 18/12/2020 relativo ai dirigenti delle funzioni locali - sezione relativa ai Segretari comunali in particolare l'art. 107, comma 3);

VISTO l'art. 16 ter, comma 11, D.L. n. 162/2019 in ordine alla classe di riferimento della segreteria in caso di convenzioni; dato atto che, in relazione al

ridotto numero di abitanti del comune di Mondavio, resta immutata agli effetti della convenzione la classe di Segreteria e pertanto si applica quella del Comune di Fano Capo Convenzione ovvero la 1B (con incardinamento di un Segretario titolare idoneo per la classe superiore A (con abilitazione a comuni superiori a 250.000 abitanti, capoluoghi di provincia e province); rilevato che al Comune di Fano si applicano, in relazione all'ordinamento dei segretari comunali, le disposizioni per comuni superiori a 65000 abitanti in quanto è sede comunale storicamente già riclassificata di 1B - SC1 - (L. n. 604/1962 e DPR 749/1972 - DPR n. 465/1997) pur avendo meno abitanti del valore soglia e pertanto la competenza gestionale appartiene alla struttura nazionale del Ministero dell'Interno di Roma);

DATO ATTO che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31/05/2010 con legge n. 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa evidenziando che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal Responsabile di servizio, ex artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, l'allegato parere favorevole di regolarità contabile;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

D E L I B E R A

1) DI GESTIRE con decorrenza 13/03/2023 il servizio di segreteria comunale in forma associata, tra i Comuni di Fano e Mondavio ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 D.P.R. 465/1997;

2) DI PRENDERE ATTO che il Comune di Fano assume la veste di Comune Capo convenzione;

3) DI APPROVARE, allo scopo, l'allegato schema di convenzione, composto da n. 12 articoli, che disciplina i rapporti tra il Comune di Fano (Capo convenzione) ed il Comune di Mondavio, per lo svolgimento del servizio di segreteria in forma associata, convenzione che, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati, sarà inviata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, T.U. 267/2000 e dell'art. 2, comma 3, Decreto Ministro dell'Interno del 21/10/2020, all'Albo dei Segretari comunali e provinciali di Roma; Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in questione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di apportare alla stessa ogni modifica utile o necessaria di carattere non sostanziale;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Mondavio

Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA N. 7 DEL 16-02-2023 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 98 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 465/97 TRA I COMUNI DI FANO E MONDAVIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

-

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Mondavio, li 16-02-2023

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

F.to TORELLI ANTONELLA

-

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Mondavio, li 16-02-2023

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

F.to TORELLI ANTONELLA

-

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to ZENOBI DOTT. MIRCO

IL SEGRETARIO
F.to Morganti Stefano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li, 23-02-2023

Prot. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Morganti Stefano

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 23-02-23

IL SEGRETARIO COMUNALE
Morganti Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23-02-23 al 09-03-23 Reg. n. 460 del 23-02-23;
;
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-03-23 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- [S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Li 10-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Morganti Stefano